



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**CONVERSIONE IN LEGGE**  
**DECRETO SUPERBONUS**  
(Legge 23 maggio 2024, n. 67)

**Legge 23 maggio 2024, n. 67**, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria” (Decreto Superbonus) pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024](#). Sui contenuti originari del provvedimento si è riferito con nota [n.5 del 5 aprile 2024](#). Il provvedimento è entrato in vigore in data 29 maggio 2024.

## SOMMARIO

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA .....</b>	<b>1</b>
1. Opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura (art. 1) .....	1
2. Fondo per riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici (art. 1-bis) .....	1
3. Riqualificazione energetica e strutturale (art. 1-ter) .....	1
4. Modifiche in materia di agevolazioni fiscali in edilizia (art. 4-bis).....	1
4. Plastic tax: proroga decorrenza dell’efficacia (art. 9-bis, comma 7, lett. a)) .....	3
5. Riduzione dell’aliquota di detrazione per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica (art. 9-bis, comma 8) .....	3
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO .....</b>	<b>3</b>
1. Monitoraggio dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e ricerca di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 (art. 6).....	3
2. Differimento dei termini per le procedure di riversamento del credito d’imposta (art. 7, commi 7-bis e 7-ter).....	3
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE .....</b>	<b>4</b>
1. Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo (art. 7-bis).....	4
2. Proroga Sugar tax (art. 9-bis, comma 7, lett. b)).....	4

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA**

### **1. Opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura (art. 1)**

L'articolo 1, comma 3-ter, modifica la disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 (cd. "blocca cessioni"), facendo venir meno la deroga ivi prevista per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici (comma 3-quater). In particolare, si reintroduce la possibilità di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni per gli immobili danneggiati da eventi sismici laddove le istanze o le dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore (il 30 marzo 2024) del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.

### **2. Fondo per riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici (art. 1-bis)**

L'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'iter parlamentare, istituisce un fondo di 35 mln/€ (per il 2025) presso il MEF - per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - per l'attuazione della deroga prevista all'articolo 1, ovvero per l'erogazione di un contributo per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica e strutturale su immobili danneggiati dal sisma nelle zone emergenziali. Entro sei mesi, con provvedimento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartirà le risorse tra i commissari e gli incaricati dei territori interessati. I soggetti interessati all'agevolazione presenteranno l'istanza telematicamente ai commissari e agli incaricati. Questi ultimi assegneranno i contributi seguendo l'ordine cronologico delle richieste, fino a esaurimento risorse. Sempre con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla vigenza della legge di conversione sono stabiliti: limite massimo del contributo per richiedente, modello standard di istanza e modalità applicative della misura, inclusi controlli e revoca del beneficio. Il contributo non concorre alla base imponibile né al valore della produzione netta.

### **3. Riqualificazione energetica e strutturale (art. 1-ter)**

L'articolo 1-ter, inserito nel corso dell'iter parlamentare, istituisce un fondo di 100 mln/€ (per il 2025) presso il MASE per l'erogazione di un contributo per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica e strutturale su immobili facenti capo a: terzo settore, onlus e no-profit già costituiti all'entrata in vigore della presente legge (di conversione del decreto legge). I soggetti interessati all'agevolazione presenteranno l'istanza telematicamente all'ENEA che le inoltrerà al MASE, previa verifica di completezza documentale. Il MASE autorizzerà la concessione dei contributi fino a esaurimento delle risorse.

Entro sessanta giorni dalla vigenza della presente legge sono stabiliti: limite massimo del contributo per richiedente, modello standard di istanza e modalità applicative della misura, inclusi controlli e revoca del beneficio. Il contributo non concorre alla base imponibile né al valore della produzione netta.

### **4. Modifiche in materia di agevolazioni fiscali in edilizia (art. 4-bis)**

L'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'iter parlamentare, al comma 1 stabilisce che le banche, gli intermediari finanziari iscritti all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle

assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni private") non possono compensare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura (di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia") con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In caso di violazione delle citate disposizioni, in base al comma 2, si procede con il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi, oltre all'applicazione della sanzione tributaria amministrativa, in misura pari al trenta per cento del credito utilizzato. E' previsto che tali disposizioni si applichino alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

Il comma 4 stabilisce che le spese sostenute per determinati interventi realizzati su immobili (riqualificazione energetica, superamento e eliminazione di barriere architettoniche, interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico), devono essere detratte in 10 anni, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

I crediti d'imposta derivanti da cessione del credito d'imposta o sconto in fattura per le spese appena richiamate, sono ripartiti in quattro rate annuali di pari importo per interventi di riqualificazione energetica, e in cinque rate per gli le altre tipologie di intervento.

Il comma 6 modifica l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia"), inserendo il nuovo comma 3-ter, in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Tale comma stabilisce, per i soggetti già richiamati al comma 1, qualora abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale del credito, una ripartizione della detrazione in 6 anni, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. Viene inoltre stabilito che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Fanno eccezione i soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza entro il 31 dicembre 2024 all'Agenzia delle Entrate che, con proprio provvedimento, definirà le relative modalità attuative.

Il comma 7 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione agevolativa (cessione o sconto in luogo della detrazione) in relazione alle rate residue non ancora fruitive delle detrazioni derivanti dalle spese sostenute con riferimento agli interventi ammessi dalla disciplina di cui al citato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, interventi antisismici restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici, e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nonché per il superamento di barriere architettoniche).

#### **4. Plastic tax: proroga decorrenza dell'efficacia (art. 9-bis, comma 7, lett. a))**

La disposizione al comma 7 proroga dal 1° luglio 2024 al **1° luglio 2026** la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta plastic tax, di cui all'articolo 1, commi da 634 a 658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

#### **5. Riduzione dell'aliquota di detrazione per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica (art. 9-bis, comma 8)**

Il comma 8 modifica il testo unico delle imposte sui redditi abbassando al 30% l'aliquota di detrazione dalla base imponibile lorda correlata a spese agevolate sostenute tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2033, con riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi a seguito di eventi calamitosi, eliminazione di barriere architettoniche, prevenzione atti vandalici, cablature degli edifici, misure antisismiche, bonifica di amianto) nonché di opere di efficientamento energetico (inclusa l'installazione di impianti rinnovabili). L'aliquota resta, invece, invariata per le spese di sostituzione di gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di ultima generazione.

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO**

#### **1. Monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e ricerca di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 (art. 6)**

A seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis, che modifica la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0 di cui all'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 2024.

La lettera a) del nuovo comma 3-bis specifica che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

Con la lettera b) viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy, che da quotidiana diventa mensile. Inoltre viene prevista una nuova comunicazione periodica a carico delle imprese (tra quelle da inviare al GSE ai sensi del comma 10 dell'art.38 del DL 19/2024), volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Tale comunicazione va trasmessa al GSE entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta.

La lettera c) dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.

#### **2. Differimento dei termini per le procedure di riversamento del credito d'imposta (art. 7, commi 7-bis e 7-ter)**

In fase di conversione del decreto-legge sono stati introdotti all'articolo 7 i commi 7-bis e 7-ter, con i quali viene disposta la proroga dei seguenti termini:

- proroga dal 30 luglio al 31 ottobre 2024 del termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo;

- proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2024 del termine utile per revocare l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Il comma 7-bis modifica l'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, mentre il comma 7-ter l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Con la proroga disposta dal comma 7-bis viene fissato al 31 ottobre 2024 il termine entro il quale l'impresa interessata può inviare richiesta all'Agenzia delle entrate per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo disciplinato dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

I soggetti potenzialmente interessati all'adesione alla citata procedura agevolata sono le imprese che intendono riversare il credito di imposta maturato in uno o più periodi di imposta dal 2015 al 2019 e utilizzato indebitamente entro la data del 22 ottobre 2021. Con l'adesione alla procedura agevolata per l'indebito utilizzo dei crediti di imposta non verranno applicate sanzioni ed interessi sugli importi da riversare e si potrà ricorrere alla rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate (in questo caso verranno calcolati gli interessi legali).

Rimane fissato al 16 dicembre 2024 il termine di restituzione degli importi con rata unica; in caso di rateizzazione, gli importi dovranno essere riversati entro il 16 dicembre degli anni 2024, 2025 e 2026, comprensivi degli interessi legali.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE**

### **1. Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo (art. 7-bis)**

La norma fornisce un'interpretazione autentica in merito all'ambito di applicazione dell'istituto del contraddittorio preventivo, previsto dallo Statuto del contribuente (comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212) e recentemente modificato dal Decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023 in attuazione della Riforma fiscale.

Al riguardo, viene chiarito che il contraddittorio preventivo si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

Inoltre, viene precisato che, tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, rientrano quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

### **2. Proroga Sugar tax (art. 9-bis, comma 7, lett. b))**

La disposizione proroga, dal 1° luglio 2024 al **1° luglio 2025**, l'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. Sugar tax) di cui all'articolo 1, c. 661 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160.